

CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA
Resoconto della II Commissione permanente
(Giustizia)

Martedì 25 novembre 2008

Disposizioni in materia di azione risarcitoria collettiva.

C. 410 Contento, C. 1845 Di Pietro e C. 1824 Mantini.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 23 ottobre 2008.

Carolina LUSSANA, *presidente*, avverte che alla proposta di legge C. 410 Contento sono state abbinare le proposte di legge C. 1845 Di Pietro e C. 1824 Mantini.

In sostituzione del relatore, onorevole Lo Presti, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra le proposte di legge da ultimo abbinare.

In particolare, osserva che la proposta di legge n. 1845 presentata dall'onorevole Di Pietro propone una nuova disciplina dell'azione collettiva, volta anche ad estendere la possibilità di ricorso all'azione collettiva anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. La peculiarità di tale proposta è proprio nel distinguere due diverse azioni: quella del cittadino consumatore da far valere nei confronti dei privati e quella del cittadino utente da rivendicare nei confronti dello Stato o di concessionari di pubblici servizi. La legittimazione ad agire in giudizio sussisterebbe quando dall'inosservanza di *standard* qualitativi ed economici obbligatori *ex lege*, dalla violazione di obblighi contenuti nelle carte dei servizi, dall'omesso esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o sanzionatori, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali deriverebbe la lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti o di consumatori.

Questa nuova azione si eserciterebbe mediante ricorso dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, decorsi novanta giorni dalla diffida ad assumere le iniziative necessarie per l'adempimento degli obblighi di cui si assume l'inosservanza o la violazione. Si prevede che il tribunale amministrativo regionale, entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso, stabilisca idonee forme di pubblicità dell'instaurazione del procedimento giurisdizionale. Inoltre, nei casi di perdurante inadempimento da parte di una pubblica amministrazione, il tribunale amministrativo regionale nomina un commissario *ad acta*. Qualora il ricorso proposto sia accolto con sentenza definitiva, l'amministrazione soccombente deve promuovere le procedure per l'accertamento di eventuali responsabilità disciplinari o dirigenziali.

La proposta di legge, inoltre, si sofferma su aspetti specifici dell'azione collettiva del consumatore, quale: determinare l'ambito dei soggetti cui si riconosce la titolarità del diritto di proporre l'azione collettiva; ipotizzare correlativamente un vaglio preventivo da parte del tribunale sull'effettiva ammissibilità della domanda, al fine di evitarne l'abuso; precisare, con riferimento agli effetti interruttivi della prescrizione, che questi devono essere estesi a tutti i consumatori o utenti e non solo ai ricorrenti; estendere l'applicazione dell'azione collettiva anche agli illeciti extracontrattuali. La proposta di legge, inoltre, abroga le disposizioni che rinviavano al 1° gennaio la entrata in vigore della disciplina dell'azione collettiva sul presupposto della necessità di assicurare immediatamente ai consumatori uno strumento di tutela adeguato. In realtà, se è condivisibile l'assunto di partenza, non lo è la conclusione. A tale proposito ribadisco quanto già sottolineato nella relazione con cui si è avviato l'*iter* legislativo in materia di azione collettiva: si tratta di uno strumento importante che però non deve far prendere la mano a facili demagogie. Occorre avere cautela nel predisporlo, affinché si eviti l'errore di approntare uno strumento che possa avere conseguenze pesantemente negative sul lato della produzione e, quindi, sull'occupazione. Ci sono diverse esigenze da contemperare, con l'obiettivo di dare comunque adeguati strumenti di tutela a consumatori ed utenti.

Rileva che con la proposta di legge n. 1824 l'onorevole Mantini intende completare la disciplina legislativa a tutela dei consumatori, prevedendo anche la fase del ristoro e del risarcimento del danno. Nella relazione di accompagnamento si precisa che, dovendo applicare questi concetti alla nostra realtà giuridica ed alla nostra tradizione, si è pensato di prevedere una duplice fase. Nella prima fase, i soggetti protagonisti sono le associazioni dei consumatori e degli utenti, che si rivolgono al magistrato denunciando comportamenti plurioffensivi e chiedendone non solo l'interruzione, ma anche che venga dichiarato il diritto dei consumatori e degli stessi a vedersi risarcire il danno connesso al comportamento plurioffensivo. Nella seconda fase, i singoli consumatori e utenti possono rivolgersi al magistrato al fine di avere definita con sentenza l'entità del danno ricevuto, con la dichiarazione della responsabilità e, contestualmente, con la condanna al risarcimento del danno stesso. Tra la prima e la seconda fase è prevista un'ulteriore fase conciliativa riguardante la problematica connessa alle camere di conciliazione, ai filtri precontenziosi e agli strumenti idonei a filtrare la domanda giudiziale delle sentenze dei magistrati.

Carolina LUSSANA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.